



COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 557/2019

Data: 19/08/2019

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie della Zona Industriale in occasione del "8° G.P. Caffè Carraro".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

- Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 46779/2019 da parte del sig. Lanaro Guido, con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura di alcune vie della Zona Industriale in occasione del "8° G.P. Caffè Carraro";
- Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantirne il regolare svolgimento, e per la sicurezza pubblica;
- Preso atto che l'iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di Domenica 25 Agosto 2019;
- Ricordato altresì che verrà emessa Ordinanza prefettizia per i tratti del percorso fuori Centro abitato (e che è già stata rilasciata Autorizzazione allo svolgimento della gara ai sensi del C.d.S.);
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

nella giornata di domenica 25/08/2019, con orario 8,30-13,00, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto descritta, l'istituzione della seguente regolamentazione veicolare:

- divieto di transito in via Maestri del Lavoro e in via dell'Artigianato, compresi svincoli di ingresso/uscita con S.P. Variante Thiene, via Lago di Alleghe, via Lago Trasimeno, via dell'Industria, via Vicenza;

- divieto di transito con sospensione temporanea della circolazione stradale nel momento strettamente necessario per il passaggio dei concorrenti impegnati in gara in via Lago di Albano, via Lago di Alleghe, v.le dell'Industria, via L. Dalla Via, via L. Cazzola, via Lago di Pusiano, via Lago Trasimeno;

La competizione ciclistica sarà segnalata da cartelli mobili con scritta "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA", installati in modo ben visibile negli automezzi dotati anche di amplificazione sonora.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione stradale avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi,

ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli in transito in strade laterali di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo:

1) a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione,

2) ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada,

3) di attenersi alle disposizioni del servizio di vigilanza disposto lungo il percorso di gara e fermarsi e sostare momentaneamente a lato strada qualora si dovesse intercettare il corteo, in modo da non intralciare il transito dei concorrenti,

4) farsi accompagnare dalle Forze dell'Ordine, o dal personale dell'associazione-organizzatori preposto alla vigilanza, oppure esser preceduti da mezzi di soccorso e di emergenza (questo in caso di necessità/emergenza).

I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

Gli organizzatori inoltre dovranno:

- far presidiare tutti gli incroci interessati dal passaggio della gara, tramite apposito personale incaricato addetto alla sicurezza, con funzione di movieri e/o sbandieratori (eventualmente sotto la supervisione delle Forze dell'Ordine se previste), attrezzati con corpetto ad alta visibilità e bandierina rossa alla mano.

- presegnalare sulle strade principali le chiusure delle strade indicando le deviazioni opportune al fine di evitare disagi agli utenti delle strade interessate dal divieto di transito.

Il presente provvedimento ha validità per le strade comunali di competenza.

Si richiede la presenza di personale di vigilanza del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino per il coordinamento veicolare.

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.

La presente ordinanza è resa pubblica con le disposizioni impartite dal personale di vigilanza della manifestazione e con la segnaletica stradale di preavviso e chiusure che dovrà essere posizionata a cura dell'organizzazione.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il presente provvedimento vale come Nulla Osta - Autorizzazione al transito nei casi in cui sia richiesto.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla manifestazione ciclistica.

Schio, 19/08/2019

Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 19/08/2019

Il Dirigente

Raffaello Muraro
